DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2005

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º agosto 2004, 1º settembre 2004, 1º ottobre 2004, 1º novembre 2004, 1º dicembre 2004 e 1º gennaio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione (articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri)

(2005/569/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [1], in particolare l'allegato X, articolo 13, secondo comma,

visto il trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 del Consiglio [2], sono stati stabiliti, in applicazione dell'allegato X, articolo 13, primo comma, dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2004 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l'adesione.

(2) In applicazione dell'allegato X, articolo 13, primo comma, dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1º agosto 2004, 1º settembre 2004, 1º ottobre 2004, 1º novembre 2004, 1º dicembre 2004 e 1º gennaio 2005, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con effetto dal 1º agosto 2004, 1º settembre 2004, 1º ottobre 2004, 1º novembre 2004, 1º dicembre 2004 e 1º gennaio 2005, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che restano in servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).
[2] GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori agosto 2004
Nulla	

Sedi di servizio	Coefficienti correttori settembre 2004
Eritrea	45,5
Zimbabwe	55,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori ottobre 2004
Gambia	39,4
Madagascar	61,0
Zimbabwe	57,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori novembre 2004
Mauritania	59,0
Sierra Leone	68,7

Sedi di servizio	Coefficienti correttori dicembre 2004
Algeria	79,9
Costa Rica	64,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori gennaio 2005
Botswana	72,0
Cambogia	61,6
Gibuti	89,5
Eritrea	47,0
Gambia	41,2
Georgia	91,3
Ghana	64,9
Guatemala	68,9
Guinea	58,1
Giamaica	78,6
Kazakstan	100,8
Laos	66,4
Libano	94,1
Madagascar	65,3
Mali	95,4
Maurizio	69,6
Mauritania	60,8
Nigeria	69,3
Russia	104,4
Tanzania	58,4
Ciad	122,4
Ucraina	91,3
Venezuela	63,3
Zimbabwe	56,4